

STATUTO

**"SPORT & SOLIDARIETA' -
O.N.L.U.S." - COOPERATIVA A
MUTUALITA' PREVALENTE A
R.L. - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPI SALENTINA LE VIA NINO DI
PALMA 151

Numero REA: LE - 231868

Codice fiscale: 03595970751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 9548 di raccolta del 04 - 03 - 2005	
	S T A T U T O S O C I A L E	
	della Società Cooperativa Polisettoriale Sociale a R.L.	
	«SPORT & SOLIDARIETA' « ONLUS - Cooperativa a mutualità pre-	
	valente a r.l.	
	Società Sportiva Dilettantistica	
	TITOLO I° : Denominazione - Sede - Scopi - Durata	
	ART.1)- E' costituita con sede sociale in CAMPI SALENTINA	
	(LE), la Società Cooperativa Polisettoriale Sociale a Respon-	
	sabilità Limitata, denominata: «SPORT & SOLIDARIETA' « ONLUS	
	- Cooperativa a mutualità prevalente a r.l. - Società Sporti-	
	va Dilettantistica.	
	La Società Cooperativa Polisettoriale Sociale a r.l. «SPORT &	
	SOLIDARIETA'» ONLUS:	
	a) è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata , ai	
	sensi dell'Art.8 del Decreto Legislativo 17 Gennaio	
	2003,n.6;	
	b) è una Cooperativa a mutualità prevalente , ai sensi del-	
	l'Art.8 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003,n.6, in	
	quanto svolge la propria attività a favore di soci ed ade-	
	renti; si avvale, nello svolgimento della propria azione	
	sociale, delle prestazioni lavorative e del conferimento di	
	beni o servizi da parte dei soci; essa è retta dai principi	
	della mutualità secondo le clausole contenute nell'Art.2425	
	del Codice Civile e secondo l'Art.26 della Legge «Basevi»;	

	c) è una Cooperativa Sociale , secondo gli intendimenti della	
	Legge 8 Novembre 1991, n.381 e delle Leggi Regionali di at-	
	tuazione della Regione Puglia, finalizzate, appunto alla	
	realizzazione e/o gestione di servizi socio sanitari ed	
	educativi, e altresì all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	d) è una Società Sportiva Dilettantistica , ai sensi del-	
	l'Art.90 della Legge n.289/02;	
	e) è una Associazione di promozione sociale di cui alla Legge	
	n. 383/00;	
	f) è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale , ret-	
	ta dai principi oltre che quelli della mutualità, anche	
	da quelli del volontariato, della previdenza, e della soli-	
	darietà sociale, specialmente a favore di disabili e di	
	persone svantaggiate, sia secondo gli intendimenti della	
	Legge 11 Agosto 1991, n.266, sul Volontariato sociale, sia,	
	sia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, 4 Dicembre 1997,	
	n.460, che reca norme sul riordino della disciplina tribu-	
	taria degli Enti Non Commerciali e delle Organizzazioni Non	
	Lucrative di Utilità Sociale.	
	g) opera SENZA FINI DI LUCRO .	
	ART.2) - La Cooperativa può aderire con deliberazione dell'As-	
	semblea dei Soci, ovvero con decisione dell'Amministratore	
	Unico, se delegato (ovvero del C.d.A.), a Consorzi di coopera-	
	tive , ad organismi del Movimento Cooperativo e del Volontaria-	

	to Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti , anche consor-	
	tili, aventi scopi affini, ed a Società e ONLUS, con identici	
	scopi sociali, nominandone i rappresentanti scelti anche fra	
	i non soci.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società inoltre	
	potrà, per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ov-	
	vero per decisione dell'Amministratore Unico, se delegato (ov-	
	vero del C.d.A.) :	
	• assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od	
	enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro at-	
	tività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e	
	proprie fidejussioni;	
	• instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi fi-	
	nanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;	
	• raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci pre-	
	disponendo, a questo fine, apposito regolamento, nei limiti	
	delle vigenti disposizioni di legge;	
	• contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per	
	sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di facto-	
	ring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con isti-	
	tuti di credito e società finanziarie, nonché acquistare	
	titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati	
	dalla legge;	
	• richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Co-	

munità Europea, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da leggi e progetti speciali, soprattutto quelli a favore del Mezzogiorno d'Italia;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Il trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune potrà avvenire anche con decisione dell'Amministratore Unico (ovvero del C.d.A.), cui l'Assemblea, contestualmente alla costituzione della società delega la facoltà.

La Società può operare su tutto il territorio nazionale, nei Paesi membri della Comunità Europea e, ove se ne ravvisi l'opportunità, la stessa potrà operare anche in Paesi extracomunitari, e in tutte le zone ove essa opera, può costituire **delegazioni**.

La **durata** della Società è fissata sino al **31 dicembre 2100** e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.4) - La Società, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, per realizzare, dunque, gli intendimenti dell'**Art.1 - lett. A) della L.S.n.381/91**, nell'ambito

	dei servizi socio sanitari ed educativi , e per realizzare al-	
	tresi gli intendimenti del D.Lgs.n.460/97 e della L.S. n.	
	383/2000, <u>si propone di</u> :	
	1. perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso lo svolgimento di attività diverse di solida-	
	rietà sociale , soprattutto a favore di minori (ivi com-	
	presi i minori a rischio del disagio giovanile , della	
	dispersione scolastica , ecc.) e a favore di anziani , e	
	di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisi-	
	che, psichiche, economiche, sociali o familiari, ma an-	
	che nei servizi socialmente utili e/o di pubblica utili-	
	tà; organizzare e/o partecipare a Corsi di formazione,	
	qualificazione e aggiornamento;	
	2. organizzare con spirito mutualistico e senza fine specu-	
	lativo assistenza socio sanitaria al cittadino in qual-	
	siasi momento ne abbia bisogno;	
	3. favorire la formazione professionale dei propri soci	
	tramite corsi, lezioni e conferenze a sfondo pedagogico,	
	psicologico, geriatrico, sociologico, commerciale, ecc..	
	ciò al fine di migliorare sempre più le prestazioni as-	
	sistenziali ai cittadini bisognevoli e per poter inter-	
	venire proficuamente in situazioni di emergenza dovute	
	a calamità, incidenti, ecc. e, più in generale nell'am-	
	bito della protezione civile ;	

	4. realizzare e/o gestire servizi alla persona , in partico-	
	lare a favore di minori, anziani e di persone in condi-	
	zioni di svantaggio, di cui all'Art.4 della	
	L.S.n.381/91, anche mediante la realizzazione e/o la ge-	
	stione di iniziative che, direttamente o indirettamente	
	promuoveranno le attività sportive dilettantistiche, ri-	
	creative e culturali e del Tempo Libero , tese pure al	
	benessere fisico e psichico della persona, nonché	
	l'istruzione e la formazione , ivi compresa la formazione	
	extra scolastica della persona;	
	5. divulgare, promuovere la pratica di ogni attività spor-	
	tiva dilettantistica, ricreativa e culturale , e servizi	
	direttamente connessi (quali ad es. la somministrazione	
	di alimenti e bevande ai sensi della L.S. n.287/91),	
	nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo, anche	
	mediante la realizzazione e/o la gestione dei relativi	
	impianti; formare, preparare e gestire squadre, nonché	
	promuovere e organizzare gare, tornei ed ogni altra at-	
	tività sportiva in generale, nel quadro di uno spirito	
	mutualistico e del volontariato, con le finalità e con	
	l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I.	
	e degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale Ricono-	
	sciuti dal CONI e dal Ministero degli Interni, oppure	
	ONLUS, cui la Società può affiliarsi con delibera del-	
	l'Assemblea dei Soci ovvero con decisione dell'Ammini-	

	stratore Unico, se delegato. Costituiscono, quindi, par-	
	te integrante del presente Statuto le norme degli statu-	
	ti e dei regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni	
	Sportive e degli Enti di promozione sportiva e sociale	
	cui aderisce la Società.	
	6. organizzare e/o partecipare a manifestazioni inerenti ad	
	attività sportive e culturali, feste e intrattenimenti	
	anche di natura spettacolistica, ballo e danza sportiva,	
	coreutica e di cultura musicale e più in generale a mo-	
	menti di aggregazione sociale per la sana e corretta ge-	
	stione del Tempo Libero;	
	7. offrire i propri servizi a cittadini, ed in particolare	
	a quelli in condizioni di bisogno , a loro comitati, ad	
	Associazioni Sportive, ad Associazioni che operano senza	
	fine di lucro, a Cooperative e Cooperative Sociali , e	
	loro consorzi, o ad ONLUS , ad Enti Pubblici e Privati,	
	purché i soggetti fruitori siano tesserati con l'Ente	
	e/o gli Enti di Promozione Sportiva e Sociale, cui la	
	Società aderisce;	
	8. costruire e/o gestire altri centri di servizi, le cui	
	finalità sociali siano direttamente connesse agli scopi	
	statutari della Società, ed acquistare le attrezzature	
	atte, appunto, al conseguimento degli scopi sociali ed	
	in particolare quelle relative alla gestione, costruzio-	
	ne, ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli im-	

	pianti sportivi, ricreativi e culturali e relativi ser-	
	vizi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,	
	nonché la costruzione e/ o l'acquisto di immobili da	
	destinare a sede sociale, alle attività istituzionali ed	
	a quelle direttamente connesse;	
	9. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua im-	
	agine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, diret-	
	tamente o a mezzo terzi, anche mediante siti internet,	
	portali, pagine web e call center;	
	10. partecipare a gare d'appalto e trattative pubbliche	
	e private ed intrattenere con lo Stato e le Pubbliche	
	Amministrazioni e con ogni altro Ente Pubblico, qualun-	
	que tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo	
	della società;	
	11. ricercare e garantire opportunità di lavoro per i	
	propri soci, ed in special modo quei soci in particolari	
	situazioni di svantaggio , fisico, psichico, sociale e/o	
	familiare, alle migliori condizioni del mercato, nel-	
	l'ambito di prestazioni di servizi sociali, ambientali e	
	alla persona, favorendo l'integrazione e la compensazio-	
	ne dell'esperienza dei singoli nel lavoro di gruppo, la	
	discussione, l'approfondimento in senso specialistico	
	dei settori meglio corrispondenti alle ispirazioni ed	
	alle capacità individuali, costituendo nel contempo uno	
	strumento di consulenza ed assistenza tecnica e profes-	

	sionale;	
	12. promuovere iniziative autogestite che inseriscano i	
	giovani d'ambo i sessi che abbiano superato il 16° anno	
	di età e persone in condizione di svantaggio, nel mondo	
	del lavoro , utilizzando mezzi propri (forza autofinan-	
	ziamento, attrezzature, mobili, immobili, ecc.); mezzi	
	pubblici (provvidenze legislative, della Comunità Euro-	
	pea, Nazionali, Regionali, Comunali); mezzi privati e/o	
	partecipazione statale (aziende artigiane, industriali,	
	agricole e/o agrituristiche) e di promuovere e favorire	
	la cultura cooperativistica , specie nel mondo della	
	Scuola;	
	13. provvedere , tramite i propri soci, all'acquisto e/o	
	alla gestione di beni strumentali e impianti idonei , at-	
	ti a soddisfare le esigenze e i bisogni dei soci e de-	
	gli associati, con particolare attenzione a coloro i	
	quali si trovano in condizione di svantaggio, nonché a	
	favore dei soci, iscritti e partecipanti, tesserati con	
	Enti pubblici e privati, Associazioni, gruppi di sem-	
	plici cittadini, con i quali stipulerà apposite conven-	
	zioni;	
	14. svolgere qualunque altra attività affine a quelle	
	sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed	
	immobiliare, industriale, creditizia e finanziaria e	

	quant'altro necessario ed utile per la realizzazione de-	
	gli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi. La Società potrà	
	affidare a terzi la gestione delle strutture e delle at-	
	tività;	
	La Società, per realizzare gli intendimenti di cui all'Art.1	
	- lett.B) della L.S.n.381/91. come attività non prevalente,	
	connessa e integrativa di quella principale, si propone di	
	realizzare:	
	• servizi allo Sport ed alle imprese sociali del Terzo	
	Settore; tali servizi avranno pure l'obiettivo di pro-	
	muovere studi e ricerche, Corsi di Formazione, qualifi-	
	cazione e/o aggiornamento, e la cultura dell'associazio-	
	nismo Non Profit, delle ONLUS e della Cooperazione, uti-	
	lizzando ogni mezzo di informazione atto allo scopo, ivi	
	compresi la gestione di siti internet, pagine web, por-	
	tali, ecc;	
	• consulenza e assistenza tecnico sportiva, con particola-	
	re riguardo alle questioni amministrative, legali, con-	
	tabili e fiscali , ivi compresa la consulenza per l'ot-	
	tenimento di contributi e finanziamenti provenienti dal-	
	le Leggi Nazionali, Regionali e dai Regolamenti provin-	
	ciali e comunali, oppure dall'Istituto del Credito Spor-	
	tivo, o altri Istituti, per la costruzione o ampliamento	
	di impianti sportivi, o di immobili da destinare alle	

	attività istituzionali;	
	• tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,	
	anche mediante la cura e la gestione di parchi, del	
	«verde pubblico» ivi comprese le aree e gli spazi di	
	verde attrezzato;	
	• tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'intere-	
	resse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno	
	1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di	
	cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;	
	• promozione della cultura e dell'arte;	
	• tutela dei diritti civili;	
	• ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
	svolta direttamente dalla Società, ovvero da essa affi-	
	data ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni	
	che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo moda-	
	lità da definire da parte del legislatore;	
	• realizzare servizi ed assistenza ad associati, ad Enti	
	Pubblici e Privati , specie nei servizi socialmente uti-	
	li, ovvero nei servizi di pubblica utilità , quali asili	
	nido, scuole, mense, mense scolastiche e/o aziendali,	
	ristorazione, ospizi e luoghi di incontro per anziani,	
	trasporti e servizi scuolabus, visite guidate e viaggi	
	di istruzione, ecc. quindi potrà costruire e/o gestire	
	i relativi impianti, ivi compresi gli impianti sportivi,	
	palestre, piscine, centri sportivi polivalenti, centri	

[illegible]

previste dall'Art.1 - 1° - Sez. **A** della Legge n.381/91, come attività finalizzata alla **promozione delle attività sportive dilettantistiche**, in particolare a favore di minori e «minori a rischio» della Dispersione Scolastica e del Disagio Giovanile, considerando tali minori tra le tipologie di svantaggio sociale per motivi familiari, economici, scolastici e sociali.

In tal caso l'attività giuridica, contabile e tributaria è regolata oltre che dalle norme in materia anche dall'Art.1 - 1° - **lett. A)** della Legge n. 381/91, dalla Sezione II del D.Lgs.n.460/97, dall'Art.90 della Legge n.289/2002 (Finanziaria 2003) e dall'art.41 bis T.U. sull'IVA;

2. SEZIONE *SOLIDARIETA'*, che opererà nell'ambito delle attività previste dall'Art.1 - 1° - Sez. **B** della Legge n.381/91, come attività di «**servizi**» finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, ai sensi dell'Art.4 della Legge n.381/91, in particolare nei **Servizi di Consulenza amministrativa, contabile, fiscale a favore delle Imprese Sociali**, ma anche nei servizi a Terzi e ad associati (scuolabus, trasferte sportive, assistenza tecnico sportiva,ecc). In tal caso l'attività giuridica, contabile e tributaria è regolata oltre che dalle norme in materia, anche dall'Art.1 - 1° - **lett. B)** della Legge n. 381/91, dalla Se-

	zione II del D.Lgs.n.460/97 e T.U. sull'IVA e sull'IRPEG.	
	Tra le due Aree di Intervento è definito un collegamento funzionale che sostanzialmente si traduce nella promozione delle attività sportive dilettantistiche e nei Servizi allo Sport ed alle Imprese Sociali; difatti l'attività prevalente , specie da un punto di vista etico morale, sarà quella relativa alla Sez.A della Legge n.381/91 , che si occupi essenzialmente di promozione delle attività sportive dilettantistiche in particolare a favore di minori e «minori a rischio» della Dispersione Scolastica e del Disagio Giovanile. L'Amministratore Unico ha facoltà di nominare tra i Soci un responsabile di settore, che curerà i rapporti con il CONI, le Federazioni Sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le Associazioni Nazionali di Promozione Sociale, la Scuola e gli Enti locali. Mentre l'azione sociale tesa a realizzare gli intendimenti di cui all'Art.1 - lett. B), della L.S.n.381/91, è da considerarsi come attività non prevalente, connessa e integrativa di quella principale. L'Amministratore Unico ha facoltà di nominare tra i Soci un responsabile di settore cui delegare la funzione organizzativa e gestionale, individuando quel Socio che, per la sua peculiare esperienza e professionalità si occuperà dei Servizi agli Enti Non Profit, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	

	Nell'organizzazione amministrativa complessiva della coopera-
	tiva, le due Aree di Intervento dunque conserveranno la netta
	separazione tra le gestioni relative alle attività esercitate,
	anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni
	concesse dalla vigente normativa.
	TITOLO II°- dei Soci
	ART.5) - Il numero dei soci è minimo di tre e inferiore a ven-
	ti.
	Possono essere ammessi a SOCI ORDINARI i singoli cittadini -
	persone fisiche - italiani o di Paesi membri della Comunità
	Europea, che accettano le condizioni previste dallo Statuto
	sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali e non svol-
	gono attività concorrenziali e che intendono prestare la loro
	opera per l'attività che la Società si prefigge di svolgere.
	Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario, deve farne
	domanda all'Amministratore Unico (ovvero al C.d.A.), dichia-
	rando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del-
	lo Statuto Sociale e dei Regolamenti approvati dall'Assem-
	blea dei soci.
	I soci cooperatori sono obbligati a versare, nei termini fis-
	sati dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dall'Amministra-
	tore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A.), oltre all'importo
	della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'even-
	tuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di
	anno in anno dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dall'Am-

	ministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A.), tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilan-	
	cio approvato.	
	Ai sensi dell'Art. 2520 del Codice Civile possono essere am-	
	messi alla Società, in qualità di ADERENTI Fruitori , quanti	
	(singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Associazioni,	
	gruppi e comitati di cittadini, nelle persone dei legali rap-	
	presentanti o all'uopo delegati a nome per conto dell'organi-	
	simo rappresentato, che accettano le condizioni previste dallo	
	Statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali)	
	intendono usufruire dei servizi della Cooperativa (se minori,	
	autorizzati da colui o colei che esercita la patria potestà).	
	Sono Ordinari (quota prevista dalle leggi sulla cooperazione)	
	i Soci che, possedendo i requisiti richiesti, vengano, a loro	
	domanda, ammessi a far parte della Cooperativa previa delibe-	
	razione dell'Assemblea dei Soci ovvero dell'Amministratore	
	Unico, se delegato (ovvero del C.d.A.). Dell'accoglimento del-	
	la domanda decide, a giudizio insindacabile e senza obbligo	
	di motivazione, l'Assemblea Generale dei Soci, ovvero l'Ammi-	
	nistratore Unico, se delegato (ovvero il C.d.A.).	
	I SOCI ORDINARI cooperatori si distinguono in :	
	a) Soci Prestatori : le persone fisiche che ammessi nella	
	qualità, prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	ai sensi della L.S. n.142/2001 ;	
	b) Soci Volontari : persone fisiche che prestano la loro	

	attività gratuitamente;	
	c) Soci in condizioni di svantaggio : persone fisiche di	
	cui all'Art.4 della L.S. n.381/91 per le quali la Socie-	
	tà potrà effettuare un inserimento lavorativo, anche al	
	fine di ottenere l'iscrizione alla Sezione Cooperazione	
	Sociale del Registro Prefettizio e all'Albo Regionale	
	delle Cooperative Sociali di Tipo B) o a scopo plurimo	
	di cui alla L.R.n.2002 della Regione Puglia , ove verran-	
	no soddisfatti pure i requisiti di cui all'Art.1-	
	lett.b) della su citata Legge n.381/91.	
	Ogni Socio Ordinario , con almeno tre mesi di iscrizione al Li-	
	bro Soci, ed in regola con gli impegni assunti con la Società,	
	è elettore ed eleggibile per la nomina degli Organi sociali;	
	egli ha diritto di voto per l'approvazione e/o modificazione	
	dello Statuto e dei regolamenti e per l'approvazione del bi-	
	lancio consuntivo; ogni associato (socio ordinario o aderen-	
	te) ha diritto di frequentare la sede e gli impianti sociali,	
	e ha diritto altresì all'uso delle attrezzature tecniche, se-	
	condo le modalità stabilite dalla Assemblea dei Soci, ovvero	
	dallo Amministratore Unico, se delegato (ovvero dal C.d.A.).	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	dovrà essere rispettato il principio di parità del trattamen-	
	to. I rapporti con i soci lavoratori verranno regolati da ap-	
	posito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, a norma	
	della Legge n. 142/2001.	

19 di 33

berale, un **corrispettivo** secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci, o dall'Amministratore Unico, se delegato, anche mediante apposita **convenzione** col fruitore medesimo o con l'Aderente (e per lui, se minore, con co-lui o colei che ha la patria potestà).

ART. 8) - Il Socio Ordinario che volesse **recedere** dalla Società deve farne apposita domanda. Il **recesso** si intenderà avvenuto solo quando tale domanda sia stata accettata **dall'Assemblea dei Soci, ovvero dallo Amministratore Unico, se delegato** ed il rimborso del capitale sociale avverrà secondo le norme di legge vigenti.

ART.9) - L'Assemblea dei Soci, ovvero l'Amministratore Unico, se delegato (ovvero il C.d.A.), ha la facoltà di escludere il Socio Ordinario che:

- a) abbia costretto la Società ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni da lui costrette mediante atti giudiziari;
- b) non esegue il pagamento dell'azione a norma dell'art.2524 del Codice Civile;
- c) in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- d) sia interdetto, inabilitato, dichiarato fallito;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) impedisca in qualsiasi modo il raggiungimento degli scopi desiderati;

	g) non intenda più mantenere gli impegni assunti (versamento	
	quote sociali, insolvenze, ecc.).	
	Le deliberazioni prese a norma del presente articolo devono	
	essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al socio il	
	quale può ricorrere soltanto al Collegio Arbitrale, che decide	
	definitivamente. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere	
	presentato, con lettera raccomandata, entro 10 giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione della deliberazione dell'Assem-	
	blea dei Soci, ovvero dell'Amministratore Unico, se delegato	
	(ovvero del C.d.A). Il ricorso non ha effetto sospensivo e	
	l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei dan-	
	ni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato	
	la qualità di socio.	
	Allo stesso modo e con le stesse motivazioni può essere esclu-	
	so l' Aderente , ad insindacabile giudizio del l'Assemblea dei	
	Soci o dell'Amministratore Unico, se delegato dalla medesima	
	Assemblea, (o del C.d.A.).	
	ART.10) - In caso di decesso del Socio Ordinario, la Coopera-	
	tiva chiuderà i rapporti economici con una persona designata	
	dagli eredi e con eventuale rivalsa verso chiunque di essi,	
	con esclusione della divisibilità.	
	ART.11) - In caso di perdita della Società l'eventuale quota	
	per recesso, per esclusione o per decesso, sarà rimborsata de-	
	ducendone la quota parte relativa alla perdita; tutto questo	
	facendo salvi gli eventuali oneri a norma dell'art.2530 del	

Codice Civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

TITOLO III°- Patrimonio Sociale

ART.12) - Il **patrimonio sociale** è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato dalle quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a **€ 25,00**, né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art.5;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Nessun Socio Ordinario può versare o sottoscrivere un numero di azioni che, complessivamente, per valore, eccedano il limite consentitogli dalla legge.

ART.13) - Le **quote** sono **nominative** e, se interamente versate,

	possono essere cedute ad altro Socio Ordinario, previa auto-
	rizzazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, ovvero
	da parte dell'Amministratore Unico, se delegato (ovvero del
	C.d.A.).
	TITOLO IV°- Il Bilancio
	ART.14) - Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal
	primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e va approvato en-
	tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Alla fine di
	ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico (ovvero il
	C.d.A.) provvede alla redazione del bilancio con il conto dei
	profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da com-
	pilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le
	norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al
	Bilancio. L'Amministratore Unico dovrà altresì provvedere,
	nell'ambito della relazione al Bilancio, a specificare i cri-
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-
	gli scopi statutari, in conformità con il carattere coopera-
	tivo a mutualità prevalente della Società. L'Assemblea che ap-
	prova il Bilancio delibera sulla distribuzione dei residui
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare,
	compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai
	Soci prestatori per adeguare il trattamento economico.
	Nel caso dei residui passivi l'Assemblea delibera sulla
	copertura delle perdite.
	ART.15) - L'utile netto di Bilancio - e cioè quanto rimane

	dopo aver fatto la deduzione di qualsiasi spesa o impegno del-	
	la Società -, viene distribuito come segue:	
	a) non meno del 30% è devoluto al Fondo di Riserva Legale,	
	di cui all'ex.-Art.2536 del Codice Civile;	
	b) 3% ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della Cooperazione (L.S. n.59 / 92);	
	c) una parte può essere destinata al Fondo di Riserva Indivi-	
	sibile, mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della Società che all'atto dello	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui al-	
	l'Art.12 della L.S. n° 904 / 77;	
	d) un'altra parte può essere destinata ad aumento gratuito	
	del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso	
	possono essere anche superati i limiti massimi previsti	
	dall' Art.1 della L.S. n.59/92 , purché nei termini di quanto	
	previsto dal 1° comma dell' Art.7 della stessa legge;	
	e) l' eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici	
	dall'Assemblea, oppure dall'Amministratore Unico(ovvero dal	
	C.d.A), quando ne sia da questa delegato, ai sensi del-	
	l'Art.2536 del Codice Civile; l'Assemblea, tuttavia, può	
	sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del	
	precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestio-	
	ne venga devoluta ai Fondi di Riserva, oppure che venga au-	
	mentata la quota destinata agli scopi di cui alle lettera	
	e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b) ;	

f) l'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa".

Le riserve non sono ripartibili tra i Soci durante l'esistenza in vita della Società.

TITOLO V°: Organi Sociali

ART.16) - Le funzioni sociali sono esercitate :

a) dall'Assemblea dei Soci;

b) dall'Amministratore Unico (ovvero dal C.d.A. se istituito);

c) dal Collegio Arbitrale;

d) dal Collegio Sindacale (se nominato).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.17) - Le Assemblee sono composte da tutti i Soci Ordinari. Ogni qualvolta siano costituite regolarmente, esse rappresentano tutti i Soci. Le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

ART.18)- Le Assemblee sono **Ordinarie e Straordinarie**.

L'Assemblea **Ordinaria** è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, per la nomina dell'Amministratore Unico (ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione) , per la nomina dei Sindaci (qualora la cooperativa sia obbligata o decida autonomamente di nominare il collegio sindacale) e per la trattazione delle

altre proposte all''O.d.G.

Le Assemblee **Straordinarie** sono convocate ogni qualvolta l'Amministratore Unico (ovvero il C.d.A.) lo reputi necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in quest'ultimo caso, l'Amministratore Unico (ovvero il Presidente del C.d.A.) ha l'obbligo di indire l'adunanza non più tardi di un mese dalla domanda.

ART.19) - L'avviso di convocazione delle Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, unitariamente all'ordine del giorno, sarà o affisso in modo visibile nei locali della Società almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, o inviate personalmente a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. Nello stesso avviso sarà indicato il giorno della seconda convocazione in caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non siano trascorse almeno due ore dalla prima.

ART.20) - Le Assemblee ordinarie sono **valide** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell'O.d.G. della prima. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto.

	ART.21) - A ciascun Socio, che sia iscritto nel Libro dei Soci	
	da almeno tre mesi, spetta un solo voto qualunque sia il nume-	
	ro delle azioni da lui possedute. Il Socio può farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, da un altro socio, soltanto	
	nel caso di impedimento, dovuto a malattia, assenza o impedi-	
	mento professionale. Il Socio può rappresentare nella stessa	
	assemblea non più di due soci.	
	ART.22) - Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore	
	Unico (ovvero dal Presidente del C.d.A.) oppure, se l'Assem-	
	blea lo richiede, da un Presidente nominato seduta stante e	
	volta per volta dalla stessa Assemblea. Il Segretario dell'As-	
	semblea può essere un socio o un non socio.	
	ART.23) - Nell'Assemblea le votazioni si fanno per alzata di	
	mano . Dovranno farsi per appello nominale quando ne facciano	
	richiesta almeno un terzo dei Soci Ordinari presenti o rap-	
	presentati; deve invece procedersi a scrutinio segreto quando	
	trattasi di questioni che interessino persone. Si ritengono	
	approvate le proposte che ottengono la metà più uno dei voti	
	presenti e/o rappresentati. Il Verbale delle Adunanze sarà	
	firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario, nonché	
	da quei soci che ne facciano esplicita richiesta.	
	L'AMMINISTRATORE UNICO (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	
	C.d.A.)	
	ART.24) - La Società è amministrata dall' Amministratore Unico	
	(ovvero dal C.d.A.), che viene eletto dall'Assemblea tra i So-	

28 di 33

tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento de-	
gli scopi sociali.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie fun-	
zioni, anche temporaneamente al Presidente.	
ART.25)- L'Amministratore Unico (ovvero il Presidente del	
C.d.A.) assume la piena rappresentanza legale della Società e	
a lui spetta la firma legale . In caso di impedimento l'Assem-	
blea affida le funzioni e la firma legale ad altro Socio (ov-	
vero al Vice Presidente del C.d.A.).	
ART.26) - L'Assemblea dei Soci può delegare le proprie funzio-	
ni, anche temporaneamente allo Amministratore Unico (ovvero al	
C.d.A.).	
ART.27) - L'Amministratore Unico (ovvero il Presidente del	
C.d.A.) è investito di ogni più ampio potere per tutti gli	
atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria della So-	
cietà, senza eccezione di sorta ed ha tutte le facoltà per	
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Egli	
ha anche la facoltà di transigere o accettare l'arbitrale o	
bonaria composizione, di acquistare o vendere immobili, di	
contrarre mutui attivi e passivi, di fare qualsiasi operazio-	
ne di banca, di acconsentire ipoteche passive, accendere, po-	
stergare, ridurre, e cancellare ipoteche e qualsiasi annota-	
zione ipotecaria, di rinunciare ad ipoteche anche se legali,	
esonorando il Conservatore dei RR.II. da qualsiasi operazione	
presso gli uffici pubblici o privati e di nominare procurato-	

ri. L'Amministratore Unico (ovvero il C.d.A.), per assicurare il miglior funzionamento della società, potrà nominare un **Dirigente**, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dallo stesso Amministratore Unico (ovvero dal C.d.A.).

Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, e se non socio cooperatore con solo voto consultivo, ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art.2396 del c.c. La decisione dell'Amministratore Unico che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

ART.28) - L'Amministratore Unico (ovvero il C.d.A.) ha la **facoltà** di richiedere ai soci una **quota mensile** per la copertura delle spese di amministrazione e di funzionamento o per i servizi posti in essere a favore degli associati medesimi.

IL COLLEGIO ARBITRALE

ART.29) - Per le **controversie** tra associati, inerenti la vita associativa, viene insediato, **volta per volta**, un **Collegio Arbitrale**. Esso è composto da **due** membri designati rispettivamente dalle **parti** nella controversia, tra i Soci Ordinari del sodalizio, ed **un** membro, anche non socio, designato dall'Assemblea Generale dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico se delegato (ovvero dal C.d.A.); quest'ultimo componente verrà individuato tra persone di provata esperienza di vita associativa e presiederà i lavori del Collegio. Il **Collegio**

	Arbitrale	interviene
	quando si presentano casi di dissidio	
	tra i Soci, i quali, poi, hanno l'obbligo di accettare, senza	
	adire altre vie, le decisioni del Collegio stesso, oppure	
	ogni qualvolta si presentano casi di dubbia interpretazione	
	delle norme contenute nello Statuto Sociale. Per questo ogni	
	socio o aderente , all'atto dell'adesione al sodalizio accetta	
	una clausola compromissoria che lo vincola ad osservare co-	
	munque i deliberati del Collegio Arbitrale , impegnandosi,	
	per questioni civilistiche, a non adire le vie legali , se non	
	previa autorizzazione da parte dell' Assemblea Generale dei	
	Soci .	
	IL COLLEGIO SINDACALE(se nominato)	
	ART.30) - Qualora la cooperativa sia obbligata o decida auto-	
	nomamente di nominare il collegio sindacale, in particolare	
	quando il capitale sociale non superi i centoventimila euro ,	
	ovvero quando, per due esercizi consecutivi, si superino i	
	limiti previsti dall'Art.2477 del Codice Civile, ogni trien-	
	nio , e con le modalità stesse stabilite per la nomina dell'Am-	
	ministratore Unico (ovvero del Consiglio di Amministrazione),	
	l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di tre Sindaci Ef-	
	fettivi e due Supplenti , anche tra non soci, per la sorve-	
	glianza delle operazioni sociali, per la revisione del bilan-	
	cio e per quanto altro stabilito dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea tra i Sindaci Effettivi. Essi durano in carica tre anni	

e sono rieleggibili. I Sindaci assistono alle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove l'organo sia stato istituito) e potranno fare inserire negli ordini del giorno e nei Verbali, quanto crederanno opportuno. Essi, se non soci, durante le riunioni degli organi della cooperativa, hanno voto consultivo. Su delibera espressa dell'Assemblea Generale dei Soci ai Sindaci effettivi si può riconoscere una **indennità di carica**.

TITOLO VI° - Scioglimento della Società

ART.31) - L'Assemblea che dichiara lo **scioglimento** della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più **liquidatori**, fino a tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART.32) - In caso di **cessazione** della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci, deve essere **devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione**, di cui allo Art.11 della Legge 31 Gennaio 1992, n° 59.

TITOLO VII° - Disposizioni Generali e finali

ART.33) - Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi da parte dell'Amministratore Unico e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se

verranno istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART.34) - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del **Codice Civile** e delle vigenti **leggi** speciali sulla cooperazione e le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della **mutualità** agli effetti tributari.

Firmato: - **Pasquale Pio Grasso**

- **dott. Massimo Anglana, Notaio** - vi è il sigillo

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce 2 il 16 marzo 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo (composta di trentasei facciate), ai sensi dell'Art. 20, 3° comma, D.P.R. n. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo esente.